

DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti  
Il Coordinatore: Dott. Luca Busico  
Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo  
Il Responsabile di Unità: Dott. Paolo Maddaloni

Prot. n. 15651 del 27.04.2015

A tutto il personale tecnico  
amministrativo a tempo indeterminato  
e determinato

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti dei Sistemi  
Ai Direttori dei centri  
Ai Responsabili Amministrativi dei  
Dipartimenti  
Ai Coordinatori organizzativi dei  
Sistemi  
Al responsabile dell'Ufficio di supporto  
ai centri  
Ai Dirigenti delle Direzioni  
Ai coordinatori presso le Direzioni  
Ai Responsabili degli uffici di staff  
Al personale in staff  
Ai responsabili delle segreterie

Alle Rappresentanze sindacali e alla  
RSU

OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici

Cari colleghi,

Il TAR del Lazio con sentenza del 17 aprile u.s. (n. 5714/2015) ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 che, interpretando l'art. 55 *septies* comma 5 *ter* del d.lgs. 165/2001, imponeva ai dipendenti di pubbliche amministrazioni assenti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di avvalersi dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), anziché dell'assenza per malattia.

Il Collegio ha ritenuto che la novella legislativa apportata dalla L 125/2013 all'articolo 55 *septies* del d.lgs. 165/2001, pur avendo sostanzialmente distinto le assenze in oggetto dalle assenze per malattia qualora la visita non sia collegata a uno stato morboso, non possa trovare attuazione mediante atti generali (circolare ministeriale) ma solo con la revisione della disciplina

contrattuale vigente, per la quale, secondo il TAR, le tipologie in questione sono di fatto attualmente assimilate.

Atteso l'annullamento della circolare ministeriale n. 2/2014 e in base all'interpretazione fornita dal TAR, fino alla speciale regolazione di questa tipologia di assenze (visite, prestazioni specialistiche, terapie ed esami non collegati ad uno stato di malattia) da parte della contrattazione collettiva, **ferma restando la facoltà del dipendente di giustificare ancora la propria assenza con i permessi per gravi motivi o con i permessi brevi previsti dal contratto collettivo**, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici, potranno **anche** essere giustificate, come in passato, alla stregua delle assenze per malattia <<mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica>>.

Deve essere precisato che il TAR ha "annullato" e non dichiarato "nulla" la circolare, con la conseguenza che gli effetti della pronuncia valgono solo per il futuro, dal momento della sentenza, e non sono estensibili alle situazioni già esaurite. Non sarà possibile, pertanto, modificare i permessi fruiti prima del 17 aprile 2015 per visite, terapie e visite specialistiche ecc..

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione i colleghi dell'Unità amministrazione personale tecnico - amministrativo presso Direzione del Personale e degli Affari Generali ([Gestionepresenze.gpres@unipi.it](mailto:Gestionepresenze.gpres@unipi.it), Responsabile Paolo Maddaloni 050 2212224, Maura Melli 0502212265, Elisabetta Pardini 050 2212261, Monica Batistoni 0502212348, Elisa Caracini 0502212170, Consuelo Bonsignori 050 2212122, Gianluca Colabianchi 050 2212266).

Distinti saluti

F.to IL DIRETTORE GENERALE